DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ENERGIE RINNOVABILI RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 26 maggio 2016, n. 22

Voltura della Determinazione dirigenziale n. 44 del 14.10.2015 di Autorizzazione Unica relativa alla costruzione ed all'esercizio di:

un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza di 0,800MWe sito nel Comune di Foggia, loc. "Jacovitt";

un cavidotto interrato a 30 KV di lunghezza pari a circa 3260 m per il collegamento dell'aerogeneratore alla cabina di consegna MT;

n. 1 cabina di consegna;

un cavidotto interrato a 30 KV di lunghezza pari a 50 m per il collegamento in derivazione della cabina di consegna con la linea MT "Manfredoniasa;

n. 1 sostegno di linea MT alla Società Agrowind fortore Srl, con sede legale Piazza Risorgimento, 19 – San Giorgio del Sannio (BN), e proroga di mesi 24 del termine di inizio lavori.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Rilevato che:

- alla Società Fortore Agroenergie Srl con sede legale in S.S. 17 Km. 327 Loc. Perazzo Lucera è stata rilasciata, Determinazione dirigenziale n. 44 del 14.10.2015 di Autorizzazione Unica relativa alla costruzione ed all'esercizio di:
 - un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza di 0,800 MWe sito nel Comune di Foggia, loc. "Jacovitt";
 - un cavidotto interrato a 30 KV di lunghezza pari a circa 3260 m per il collegamento dell'aerogeneratore alla cabina di consegna MT;
 - n. 1 cabina di consegna;
 - un cavidotto interrato a 30 KV di lunghezza pari a 50 m per il collegamento in derivazione della cabina di consegna con la linea MT "Manfredoniasa;
 - n. 1 sostegno di linea MT.
- con nota pec del 24.2.2016 acquisita al prot. n. AOO_159 26.02.2016 0000695, la società Agrowind fortore S.r.l. chiedeva una proroga del termine di inizio lavori di sei mesi motivata dalla tempistica per attivare le procedure espropriative e dalla possibilità di partecipare ad un futuro atteso Bando GSE per l'aggiudicazione di incentivazioni tariffarie mediante inserimento in apposito registro e contestualmente chiedeva di prendere atto dell'intestazione della D.D. n. 44 del 14.10.2015 in proprio favore a seguito di Cessione di ramo d'Azienda atto n. 299/1T del 22.01.2016, allegando:
 - istanza congiunta di voltura dell'autorizzazione unica;

- Atto notorio possesso dei requisiti della società subentrante;
- Atto notorio attestante permanenza dei requisiti della società cedente;
- Con nota pec, prot. AOO_159 06.05.2016 0001741 la Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica comunicava alla Società la necessità di riformulare l'istanza di voltura, in quanto la stessa deve essere rilasciata mediante atto esplicito e chiedeva di integrare la documentazione a corredo prevista dalla procedura di voltura illustrata nella guida reperibile su apposito link presente sul sito regionale;
- con nota pec del 9.5.2016 acquisita al prot. n. AOO_159 10.05.2016 0001798, la società Agrowind fortore S.r.l., trasmetteva la seguente documentazione:
 - Visura camerale della società Agrowind Fortore Srl;
 - Visura camerale della società Fortore Agroenergie Srl;
 - Atto notorio conferma fornitori società subentrante;
 - Dichiarazione d'impegno presentazione polizze fideiussorie;
 - Atto notarile cessione ramo d'azienda del 20.1.2016 rep. 17084 racc. 8203 ;
- con nota pec del 9.5.2016 acquisita al prot. n. AOO_159 10.05.2016 0001799, la società Agrowind fortore S.r.l., in oltre, ad integrazione della richiesta di proroga, chiedeva di prolungare il periodo di proroga del
 termine di inizio lavori da sei a ventiquattro mesi, in quanto sono ancora in corso le procedure espropriative a seguito della dichiarazione di pubblica utilità e si stanno protraendo le procedure per la regolamentazione di nuovo incentivo tariffario.

Premesso che:

- la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche regionali è definita dall'art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che "I termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi".
- il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell'efficacia del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico ambientali (V.I.A./A.I.A. Screening Autorizzazione paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell'autorizzazione, che restano disciplinati dalle specifiche normative di settore.

Dato atto:

- che la Determinazione dirigenziale di A.U. 44 del 14 ottobre 2015 è stata pubblicata sul BURP n. 138 del 22 ottobre 2015;
- che l'ufficio Energia Rinnovabili e reti con nota prot. AOO_159 26.10.2015 0004287 inviata la società a ritirare la A.U. in data 27.10.2015;
- che l'inizio dei lavori a far data dal ritiro dell'A.U. era previsto entro il 27.4.2016;
- dell'insussistenza di precedenti proroghe accordate;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell'istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene:

- di prendere atto della richiesta di voltura della determinazione dirigenziale n. 44 del 14 ottobre 2015. La Voltura dell'autorizzazione unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali alla nuova società, così denominata:
 - Agrowind Fortore S.r.l.;
 - Numero di Iscrizione CCIA REA BN-2137173 IVA n. 01647410628 di Benevento;
 - Sede legale: Piazza Risorgimento, 19 82018 San Giorgio del Sannio (BN).
- di concedere alla società Agrowind fortore Srl, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 25/2012, proroga del termine di inizio lavori di 24 mesi che viene pertanto fissato al 27.4.2018.

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 22 del 26 Maggio 2016 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti e con espresso riferimento alla sussistenza della garanzie richieste o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di autorizzazione unica riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

DETERMINA

ART. 1)

- Di prendere atto delle comunicazioni acquisite agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 26.02.2016 0000695, AOO_159 10.05.2016 0001798, AOO_159 10.05.2016 0001799, delle motivazioni nelle stesse contenute in merito ai lavori per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,800 MWe, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso autorizzato ai sensi dei comma 3 e 4 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003 con determinazione dirigenziale n. 44/2015;
- di prendere atto della richiesta di voltura della determinazione dirigenziale n. 44 del 14 ottobre 2015, sotto riserva espressa di revoca del presente provvedimento ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o risultassero non veritiere le dichiarazioni rese in atti. La Voltura dell'autorizzazione unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali alla nuova società, così denominata:
 - Agrowind Fortore S.r.l.;
 - Numero di Iscrizione CCIA REA BN-2137173 IVA n. 01647410628 di Benevento;
 - Sede legale: Piazza Risorgimento, 19 82018 San Giorgio del Sannio (BN).
- di concedere alla società Agrowind fortore Srl, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 25/2012, proroga del termine di inizio lavori di 24 mesi che viene pertanto fissato al 27.4.2018;

ART. 2)

Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

ART. 3)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbani-

stico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

La Regione Puglia Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 4)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;

La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni a titolo oneroso o gratuito nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

La Società subentrante, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. 31/2008, entro 180 giorni dall'inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione

dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione del lavori;

- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e
 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto dalla L.R. n.31/2008;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R. n.31/2008;

Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione unica e l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

ART. 5)

La Sezione Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Servizio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società e al Comune di Foggia.

ART. 6)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione Giuseppe RUBINO